SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA —

N. 1065

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RECCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1994

Riconoscimento di diritti ai notai ex combattenti ed assimilati

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. - Come certamente è noto, i notai che un tempo erano nominati a vita, in forza del regio decreto del 14 novembre 1926, n. 1953, videro limitata la loro attività fino al compimento del settantacinquesimo anno. A causa della partecipazione all'ultimo conflitto mondiale, alcuni notai - e purtroppo ne sopravvivono ancora pochi - hanno raggiunto la soglia dell'età pensionabile senza aver potuto esercitare le loro funzioni per il periodo necessario all'adempimento dei doveri militari: in sostanza, chi è stato a casa ha completato gli studi, è entrato nella professione ed ha esercitato per un maggior periodo rispetto agli ex combattenti ed assi-

È di tutta evidenza che tale situazione, se da una parte determina una ingiusta descriminazione nei confronti di cittadini che hanno vissuto i duri anni dell'ultimo conflitto, dall'altra priva l'ufficio notarile di preziose esperienze nell'interesse della collettività.

Si impone, pertanto, una modifica alla suddetta normativa che renda giustizia ai notai interessati, nello spirito dell'uguaglianza sostanziale e del perseguimento del buon funzionamento dei pubblici uffici, così come previsto dalla carta Costituzionale.

Il mantenimento in esercizio dei notai ex combattenti, sia ben chiaro, non pregiudica il collocamento delle nuove generazioni essendovi allo stato una vacanza di ben circa mille posti destinata ad assumere ad aumentare e essendo l'iter dei concorsi purtroppo molto lungo!

Pertanto il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra attenzione consta in sostanza di un unico articolo, che introduce tre nuovi commi nel citato regio decreto n. 1953 del 1926:

a) il primo ha una formulazione analoga a quella dell'attuale comma unico dell'articolo 37 del regio decreto n. 1953, del

1926, onde evitare questioni sulla fonte della proroga, che deve discendere direttamente dalla legge e non da provvedimento amministrativo;

b) il secondo consente di recuperare i notai combattenti già dispensati, con almeno tre anni di attività da svolgere;

c) il terzo quanto all'indennità di cessazione, si raccorda all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 317, del 1990, per il quale tale indennità spetta una volta soltanto.

D'altra parte il riconoscimento va a quelle poche unità superstiti, essendosi il loro numero notevolmente assottigliato per il naturale decorso del tempo; non comporta maggiori oneri per la cassa nazionale del notariato che, anzi, dalla ulteriore permanenza in servizio riceve ancora notevoli introiti dall'anziano notaio, pari al 20 per cento degli onorari; introiti che stante la grande vacanza di posti non vi sarebbero proprio!

I notai beneficiari (ammesso che raggiungano gli 80 anni di vità) certamente godranno della pensione per minor tempo a fronte, per contro, dell'ulteriore cospicuo versamento di contributi!

Non comporta oneri per l'erario dello Stato, che anzi dall'esercizio attivo continua a prelevare IRPEF e IVA sul reddito professionale; non danneggia la classe notarile essendovi una vacanza media annuale di circa mille posti destinata ad aumentare nei prossimi anni a causa del collocamento in quiescienza dei notai dei concorsi del dopo guerra: concorsi che, come è noto, avevano avuto una battuta di arresto di circa dieci anni.

Di tutto ciò la cassa nazionale del notariato finalmente si è resa conto e nella seduta del consiglio del 13 settembre 1993 (verbale n. 28) ha alla unanimità auspicato la approvazione di un provvedimento tendente a prolungare l'attività notarile in considerazione del vantaggio per la cassa stessa.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:
- «I notai ex combattenti della guerra 1940-1945 cessano di pieno diritto dall'esercizio per limite di età con effetto dal gionro in cui compiono l'ottantesimo anno.

I notai ex combattenti già dispensati per limiti di età, con esclusione di qualunque altra causa di cessazione, sono a loro domanda riammessi all'esercizio purchè non abbiano compiuto il settantasettesimo anno di età e si trovino nelle condizioni necessarie per la nomina a notaio.

Nel caso di riammissioni ai sensi del precedente comma il trattamento pensionistico, se goduto, rimane sospeso durante l'esercizio, e viene nuovamente determinato al momento della cessazione, mentre è esclusa la rivalutazione o integrazione dell'indennità di cessazione se già percepita.

Art. 2.

- 1. Nulla è innovato nella normativa concernente i notai che non siano ex combattenti.
- 2. È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

·			